

**Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020 (Rv. 65693)**

Omessa contestazione - Tutela reintegratoria ex art\_ 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art\_ 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020 (Rv. 656935 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod\\_Civ\\_art\\_2119](#)

## **LAVORO**

### **LAVORO SUBORDINATO**

### **ESTINZIONE DEL RAPPORTO**